

10/II/2009 – Giornata del Ricordo

## CONSIGLI DI SOPRAVVIVENZA n. 1

In questo periodo di crisi, in cui ogni euro guadagnato, o forse sarebbe più corretto dire "duramente sudato", è estremamente prezioso per raggiungere la fine del mese è quindi bene sapersi difendere dalle insidie tese a salassarci.

Vogliamo iniziare questo nostro excursus, partendo dalle insidie talvolta poste dalla stessa Pubblica Amministrazione per rimpinguare le casse pubbliche e smagrire le nostre.

Questo mese ci vogliamo concentrare sullo spinoso argomento delle MULTE STRADALI.

Il primo consiglio è quello di **NON FARE MAI ATTI DI FEDE**: non tutte le sanzioni sono legittime.

Occorre:

1. accertare che la notifica del Verbale di Accertamento sia avvenuto entro il termine di prescrizione di 150 giorni dalla data dell'infrazione (art. 201 C.d.S.);
2. appurare che l'organo accertatore fosse legittimato alla contestazione, facendo attenzione ai truffatori: sono state scoperte bande, operative sull'A4, che recapitavano Verbali per infrazioni ai limiti di velocità, fornendo conti per il versamento loro intestati (vedasi "False multe, truffati 4300 automobilisti", Corriere della Sera.it, 27 luglio 2007)
3. dubitare degli agenti che vi impongono di accostare o scendere dall'autoveicolo sulla corsia di emergenza: stanno infrangendo l'Art. 175 C.d.S., mettendo a repentaglio la Vostra incolumità, questo potrebbe essere indice che non si tratti di veri agenti di polizia;
4. accertare che sul Verbale notificato sia espressa la circostanza che ha imposto la deroga all'Art. 201 C.d.S., secondo cui l'immediata contestazione delle infrazioni deve essere immediata (l'avviso lasciato sul parabrezza non equivale alla notifica!);
5. Verificare che la deroga di cui al punto precedente rientri tra quelle contemplate dall'Art. 201 c.1-bis C.d.S..

Passiamo ora ad analizzare alcuni aspetti specifici.

### **DIVIETI DI SOSTA**

In materia di parcheggi, la Suprema Corte di Cassazione con numerose sentenze, ultima in ordine cronologico, la n. 551/09 si è espressa sulla non competenza degli ausiliari del traffico ad elevare contravvenzioni fuori dalle aree in concessione.

Controllare sempre che il segnale stradale, assunto a fondamento della constatazione di contravvenzione sia posto in condizione di ordinaria visibilità e che sia stato regolarmente istituito dall'Autorità competente: sul retro del segnale deve essere apposto un timbro riportante il numero e la data della Delibera di istituzione. I segnali non regolarmente istituiti non possono dare adito a contestazioni di violazione.

## **LIMITI DI VELOCITÀ e INFRAZIONI SEMAFORICHE**

La presenza di strumenti preposti al rilevamento della velocità di marcia devono essere opportunamente segnalati da cartelli del colore corrispondente al tipo di strada su cui sono installati (fondo verde per le autostrade, blu per le extraurbane, bianchi per le aree urbane) e posti a non più di 4 km dalla postazione di rilevazione, automatica o con presenza di agenti ,fissa o mobile che sia (Decreto interministeriale del 15 agosto 2007 e Circolare ministeriale del 20 agosto 2007).

**Consiglio:** chiedere le prove della violazione commessa, sia nel caso degli autovelox sia nel caso dei photored (strumenti automatici di rilevazione del transito dei veicoli con il rosso) l'autorità accertatrice deve fornire prova fotografica della violazione commessa (deve essere ben distinguibile il veicolo e la targa, nonché i rilievi fotometrici compiuti).

Con riferimento alle violazioni semaforiche, preso atto delle contestazioni penali di cui la stampa nazionale ha dato ampia diffusione in questi giorni in merito si consiglia di richiedere in sede giudiziale la prova dell'omologazione e della taratura dell'apparecchiatura utilizzata per contestare l'infrazione.

In ogni caso in cui ci si trovi di fronte ad una palese violazione del Codice della Strada da parte dell'Ente accertatore, in sede giudiziale, chiedere l'annullamento del Verbale e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite. È consigliabile esibire una nota spese, che comprenda anche le spese vive sostenute per istruire il ricorso innanzi al Giudice di Pace.

Anche la Pubblica Amministrazione è tenuta al rispetto delle norme sulla riservatezza personale, ragion per cui si profilano illegittime tutte le riprese fotografiche di cui il cittadino non sia preventivamente messo a conoscenza ai sensi dell'Art. 13 del T.U.196/03.

*Si precisa che questi consigli non sono tesi ad indurre all'infrazione del Codice della Strada ed a trovare escamotages per cavarsela, bensì si tratta di un breve decalogo (per niente esaustivo) per difendersi da abusi ed illegittimità.*

**In conclusione, PRIMA DI PAGARE VERIFICATE CHE  
NON VI STIANO TRUFFANDO!**